



COMUNE DI APRILIA
(*PROVINCIA DI LATINA*)

**REGOLAMENTO DI AUTORIZZAZIONE AGLI SCARICHI
DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE ED ASSIMILATE
IN AREE NON SERVITE DA PUBBLICA FOGNATURA**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 34 DEL 28/07/2016

INDICE
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

- art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO
- art. 2 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- art. 3 - DEFINIZIONI
- art. 4 - SCARICHI IN AREE SERVITE DA PUBBLICA FOGNATURA
- art. 5 - SCARICHI SUL SUOLO
- art. 6 - AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO

TITOLO II
PROCEDURE

- art. 7 - AVENTI TITOLO A PRESENTARE LA DOMANDA
- art. 8 - PRESENTAZIONE E RICEZIONE DELLA DOMANDA
- art. 9 - MARCA DA BOLLO E DIRITTI DI ISTRUTTORIA
- art. 10 - DOMANDA INCOMPLETA
- art. 11 - DOCUMENTAZIONE TECNICA NON CONFORME
- art. 12 - RILASCIO DEL TITOLO
- art. 13 - DURATA DELL'AUTORIZZAZIONE E RINNOVO
- art. 14 - MODIFICHE DELL'AUTORIZZAZIONE

TITOLO III
NUOVI SCARICHI

- art. 15 - CONTENUTO DELLA DOMANDA
 - A) NULLA OSTA ALLA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO SMALTIMENTO REFLUI
 - B) AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO
 - C) ITER SEMPLIFICATO PER INSEDIAMENTI ESISTENTI

TITOLO IV
SCARICHI ESISTENTI

- art. 16 - OBBLIGHI PER I TITOLARI DI SCARICHI ESISTENTI

TITOLO V
TRATTAMENTI APPROPRIATI, CALCOLO ABITANTI EQUIVALENTI, ASSIMILAZIONE AI DOMESTICI

- art. 17 - TRATTAMENTI APPROPRIATI
- art. 18 - ULTERIORI DISPOSIZIONI SULLA DISPERSIONE DEL TERRENO MEDIANTE SUBIRRIGAZIONE E POZZI ASSORBENTI
- art. 19 - IMPIANTI NELLE ZONE DI PROTEZIONE IGIENICO SANITARIA E DI RISPETTO DELLE RISORSE IDRICHE DESTINATE AL CONSUMO UMANO
- art. 20 - CALCOLO ABITANTI EQUIVALENTI
- art. 21 - ASSIMILAZIONE A DOMESTICO
- art. 22 - INSEDIAMENTI NON SERVITI DA PUBBLICA FOGNATURA PER I QUALI LO SCARICO IN SUOLO O NEGLI STRATI SUPERFICIALI DEL SOTTOSUOLO NON E' ATTUABILE

TITOLO VI
DISPOSIZIONI PER IL MANTENIMENTO DEGLI IMPIANTI, CONTROLLI E SANZIONI

- art. 23 - PRESCRIZIONI GENERALI PER I SISTEMI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE DOMESTICHE
- art. 24 - CONTROLLI
- art. 25 - SANZIONI AMMINISTRATIVE
- art. 26 - INOSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI
- art. 27 - ENTRATA IN VIGORE
- art. 28 - ALLEGATI E MODULISTICA

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - oggetto del regolamento

- a) Il Comune di Aprilia redige il presente Regolamento, sulla base dei riferimenti normativi vigenti, per fornire i criteri di uniformità ed omogeneità per le attività istruttorie dell'Ufficio preposto al rilascio delle autorizzazioni allo scarico, di cui all'art. 124 del Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 (e successive modifiche ed integrazioni);
- b) Il presente regolamento ha per oggetto le procedure di autorizzazione degli scarichi di acque reflue domestiche e delle acque reflue assimilate a domestiche, nel suolo e negli strati superficiali del sottosuolo, in aree non servite da pubblica fognatura e provenienti da case sparse, edifici isolati, installazioni, da gruppi o da singoli insediamenti, presenti sul territorio comunale, limitatamente a scarichi inferiori a 50 a.e.
- c) Sono aree non servite da pubblica fognatura ai sensi del presente regolamento, quelle nelle quali non sono presenti impianti di collegamento e/o tubature fognarie, ancorchè non ancora collegate ad un depuratore, ovvero quelle nelle quali l'allacciamento alla pubblica fognatura risulti impedito da distanza eccessiva, ostacoli di carattere geomorfologico, naturalistico o antropico, tali da imporre costi non sopportabili.

Articolo 2 – normativa di riferimento

Ai fini del presente regolamento valgono le definizioni contenute nelle seguenti disposizioni:

- a) Deliberazione 4 febbraio 1977 del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento;
- b) Legge Regionale 20 novembre 1996 n. 47 "Attribuzioni delle funzioni amministrative di interesse locale nella materia della tutela delle acque dall'inquinamento";
- c) D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" e s.m.i.;
- d) D.M. 12 giugno 2003 n. 185 "Regolamento recante norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue in attuazione dell'articolo 26, comma 2, del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152;
- e) Decreto Legislativo n. 152 del 3 marzo 2006 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- f) P.T.A.R. - Piano di Tutela delle Acque Regionali ai sensi del D.Lgs 152/06 approvato con; deliberazione del consiglio regionale 27 settembre 2007 n. 42; in particolare l' art. 22 comma 1 ...a) *gli scarichi, nuovi o esistenti, di acque reflue domestiche originate da case sparse, da insediamenti residenziali e da insediamenti isolati inferiori a 50 a.e., se non allacciabili a reti fognarie, devono recapitare sul suolo o negli strati superficiali del suolo; devono essere depurati attraverso sistemi biologici di tipo vasca Imhoff con successiva subirrigazione o evapotraspirazione fitoassistita dei reflui trattati;*
...d) *le vasche settiche a tenuta dovranno essere eliminate e sostituite con sistemi depurativi conformi alle disposizioni sopra indicate.*

Art. 22 comma 3: *Gli scarichi esistenti di cui al comma 1 e 2, se ricadenti in aree sensibili o in bacini scolanti di aree sensibili ovvero in corpi idrici i cui bacini sono classificati nel presente Piano con lo stato qualitativo delle acque pessimo o scadente, devono essere adeguati entro il 31 dicembre del 2008; se ricadenti in bacini diversi da quelli indicati devono essere adeguati entro il 22 dicembre 2015.*

Art. 22 comma 4: *tutti gli scarichi di cui ai commi 1 e 2 devono garantire la minore carica batterica possibile per il rispetto dell'ambiente e della salute pubblica.*

Nell'autorizzazione dello scarico dovrà essere previsto il limite per il parametro "Escherichia coli" il cui valore si dovrà fissare tenendo conto di quanto consigliato nelle indicazioni generali dell'allegato 5 alla parte III del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152.

- g) Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio 13 maggio 2011 n. 219, e relativo documento tecnico "CARATTERISTICHE TECNICHE DEGLI IMPIANTI DI FITODEPURAZIONE, DEGLI IMPIANTI A SERVIZIO DI INSTALLAZIONI, DI INSEDIAMENTI ED EDIFICI ISOLATI MINORI DI 50 ABITANTI EQUIVALENTI E DEGLI IMPIANTI PER IL TRATTAMENTO DEI REFLUI DI AGGLOMERATI MINORI DI 2.000 ABITANTI EQUIVALENTI".

Articolo 3 – definizioni

a) Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento valgono le seguenti definizioni:

- 1) **nulla Osta** alla realizzazione di un impianto di smaltimento, l'atto amministrativo che, attraverso la valutazione del progetto proposto, stabilisce l'ammissibilità di un impianto di trattamento di acque reflue domestiche o assimilate;
- 2) **autorizzazione - rinnovo dell'autorizzazione**, l'atto amministrativo che consente lo scarico di acque reflue domestiche o assimilate ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs 152/06;
- 3) **scarico esistente**, si considera scarico esistente, ai sensi e per gli effetti del presente regolamento, lo scarico attivo alla data di entrata in vigore del Regolamento di autorizzazione agli scarichi di acque reflue domestiche ed assimilate di cui alla DCC n.83 del 11/12/2014 e **conforme alle prescrizioni del presente regolamento**, ancorché non autorizzato ai sensi della vigente normativa.
- 4) **Nuovo scarico**, si considera nuovo scarico, ai sensi e per gli effetti del presente regolamento, un impianto di trattamento e/o smaltimento reflui:
 - a servizio di un nuovo insediamento;
 - di un insediamento esistente privo di impianto;
 - di un insediamento esistente dotato di un impianto non conforme alle prescrizioni del presente regolamento.
- 5) **decreto**, il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche e integrazioni;
- 6) **scarico sul suolo**, lo scarico a dispersione sul terreno, nei fossi di scolo e drenaggio non cartografati o nei corsi d'acqua anche classificati dalla regione e cartografati sulla C.T.R, e/o C.T.R.N. e planimetrie catastali, ma con più di 120 giorni all'anno di portata naturale nulla; ovvero lo scarico nel suolo interrato nel caso in cui prima dell'immissione nella condotta disperdente le acque reflue siano trattate in un depuratore per piccole utenze.
- 7) **scarico nel suolo interrato o strato superficiali del sottosuolo**, la dispersione nello strato superficiale del terreno tramite subirrigazione o pozzo assorbente;
- 8) **abitante equivalente**, il carico organico biodegradabile avente una richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni (BOD5) pari a 60 grammi di ossigeno al giorno; è da considerarsi equiparabile una richiesta chimica di 130 grammi di ossigeno al giorno. Solo nel caso non sia disponibile il dato analitico di carico organico si fa

- riferimento al volume di scarico di 200 litri per abitante per giorno; (per un calcolo del numero degli il numero di abitanti equivalenti (AE) si rimanda al punto 4. “Calcolo degli Abitanti Equivalenti” dell’allegato tecnico alla D.G.R. n. 219/2011);
- 9) **scarichi che non recapitano in pubblica fognatura**, gli scarichi di agglomerati urbani o singoli edifici presenti sul territorio comunale che non possono allacciarsi o non sono serviti da una pubblica fognatura, collegata o meno a un impianto di depurazione, la cui gestione è di competenza del Gestore del Servizio Idrico Integrato;
 - 10) **acque reflue domestiche**, reflui provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche; si distinguono in “*acque nere*”, provenienti dai vasi WC e da tutti gli altri apparecchi sanitari con analoga funzione, e “*acque saponose*”, provenienti da cucine, lavabi, elettrodomestici e, in genere, da tutti quegli apparecchi la cui utilizzazione comporta l’impiego di saponi, detersivi, tensioattivi, oli, residui alimentari o sostanze similari nell’ambito domestico;
 - 11) **acque reflue industriali assimilate alle acque reflue domestiche**, reflui industriali provenienti dalle attività di cui all’articolo 101, comma 7, lettera a), b), c), d), e) del D.Lgs. 152/06, specificate al punto 6. “Criteri per l’assimilazione delle acque reflue industriali alle acque reflue domestiche”, della D.G.R. n. 219/2011;
 - 12) **zone di protezione igienico sanitaria** delle concessioni minerarie di acque minerali ai sensi dell’art. 10 della L.R. n.90/80, le aree così definite e perimetrare su base catastale nel provvedimento di concessione, nelle quali sono fissati, dalla concessione stessa, specifici divieti a protezione della falda mineralizzata; i perimetri di tali aree sono indicati, su base C.T.R.N., sulla Carta Idrogeologica allegata allo *Studio della Vulnerabilità degli acquiferi sottiacenti il territorio comunale*, su base C.T.R. sulla Tavola 6 della Variante Speciale per il Recupero dei Nuclei Abusivi – Vincoli Esistenti – approvata con D.C.C. n. 66 del 28/11/2011 e su base catastale sui relativi provvedimenti di autorizzazione;
 - 13) **zone di protezione ambientale** delle concessioni minerarie di acque minerali ai sensi dell’art. 10 della L.R. n.90/80, le aree così definite e perimetrare su base catastale nel provvedimento di concessione, nelle quali sono fissati, dalla concessione stessa, specifici divieti a protezione della falda mineralizzata; i perimetri di tali aree sono indicati, su base C.T.R.N., sulla Carta Idrogeologica allegata allo *Studio della Vulnerabilità degli acquiferi sottiacenti il territorio comunale*, su base C.T.R. sulla Tavola 6 della Variante Speciale per il Recupero dei Nuclei Abusivi – Vincoli Esistenti – approvata con D.C.C. n. 66 del 28/11/2011 e su base catastale sui relativi provvedimenti di autorizzazione;
 - 14) **zone di rispetto delle risorse idriche destinate al consumo umano**, l’area di 200 m di raggio rispetto al punto di captazione dei pozzi che servono i pubblici acquedotti, individuate in via provvisoria ai sensi del D.P.R. n.236/1988 e definite con la Deliberazione del Consiglio Regionale del Lazio 23 settembre 1992 n. 498; le aree di salvaguardia (zona di rispetto ristretta e zona di rispetto allargata) dei pozzi o campi pozzi che servono i pubblici acquedotti, individuate con apposito provvedimento dalla Regione, in attuazione del D.Lgs. n. 152 del 11 maggio 1999 e s.m.i.
 - 15) **zone di protezione e di rispetto delle risorse idriche destinate al consumo umano** le aree dei pozzi o campi pozzi che servono i pubblici acquedotti, individuate con apposito provvedimento dalla Regione, in attuazione del D.Lgs. n. 152 del 11 maggio 1999 e s.m.i.
 - 16) **zone di protezione dei fossi**, le aree così definite nel Parere (ai sensi dell’ art.13 L.64/74; L.R. 72/75; D.G.R. 2649/1999 – art. 89 D.P.R. 380/2001) della Regione

Lazio – Direzione Ambiente e Protezione Civile del 7 marzo 2005 sulla Variante di Recupero dei Nuclei Abusivi adottata con Deliberazione del Consiglio Comunale di Aprilia n. 8/2005; i perimetri di tali aree sono riportati sulla Tavola 6 della Variante Speciale per il Recupero dei Nuclei Abusivi – Vincoli Esistenti – approvata con D.C.C. n. 66 del 28/11/2011(base C.T.R.);

- 17) **zone prossime a scarpate e versanti acclivi**, le aree così definite nel Parere (ai sensi dell' art.13 L.64/74; L.R. 72/75; D.G.R. 2649/1999 – art. 89 D.P.R. 380/2001) della Regione Lazio – Direzione Ambiente e Protezione Civile del 7 marzo 2005 sulla Variante di Recupero dei Nuclei Abusivi adottata con Deliberazione del Consiglio Comunale di Aprilia n. 8/2005; i perimetri di tali aree sono riportati sulla Tavola 6 della Variante Speciale per il Recupero dei Nuclei Abusivi – Vincoli Esistenti – approvata con D.C.C. n. 66 del 28/11/2011 (base C.T.R.) e sulla Carta delle Criticità Geomorfologiche e Idrauliche (base C.T.R.N.) allegata allo *Studio della Vulnerabilità degli acquiferi soggiacenti il territorio comunale*;
- 18) **zone d'alveo**, le aree così definite nel Parere (ai sensi dell' art.13 L.64/74; L.R. 72/75; D.G.R. 2649/1999 – art. 89 D.P.R. 380/2001) della Regione Lazio – Direzione Ambiente e Protezione Civile del 7 marzo 2005 sulla Variante di Recupero dei Nuclei Abusivi adottata con Deliberazione del Consiglio Comunale di Aprilia n. 8/2005; i perimetri di tali aree sono riportati sulla Tavola 6 della Variante Speciale per il Recupero dei Nuclei Abusivi – Vincoli Esistenti – approvata con D.C.C. n. 66 del 28/11/2011 (base C.T.R.) e sulla Carta delle Criticità Geomorfologiche e Idrauliche (base C.T.R.N.) allegata allo *Studio della Vulnerabilità degli acquiferi soggiacenti il territorio comunale*;
- 19) **zone a pericolo di inondazione o di attenzione idraulica**, le aree così definite dal P.A.I. dell'A.B.R. Lazio, rappresentate sulla Tav. 2 e definite dall'art. 9 della N.A. del Piano stesso; le aree perimetrale come “inondabili” dal Piano Di Protezione Civile del Comune di Aprilia, rappresentate sulla Carta delle Criticità Geomorfologiche e Idrauliche (base C.T.R.N.) allegata allo *Studio della Vulnerabilità degli acquiferi soggiacenti il territorio comunale*;
- 20) **zone a pericolo di frana**, le aree così definite dal P.A.I. dell'A.B.R. Lazio, rappresentate sulla Tav. 2 del Piano stesso e sulla Carta delle Criticità Geomorfologiche e Idrauliche (base C.T.R.N.) allegata allo *Studio della Vulnerabilità degli acquiferi soggiacenti il territorio comunale*;
- 21) **zone con Vulnerabilità Intrinseca della falda principale alta o elevata**, le aree individuate dallo *Studio della Vulnerabilità degli acquiferi soggiacenti il territorio comunale* e rappresentate sulla Carta Della Vulnerabilità Della Circolazione Idrica Sotterranea allegata allo studio stesso.
- 22) **corpo recettore**, il sistema, naturale o artificiale, nel quale recapitano i reflui (*suolo, suolo interrato o strato superficiale del sottosuolo, corso d'acqua superficiale*).

b) Per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente Regolamento, si fa riferimento alla normativa nazionale, regionale e locale vigente in materia.

Articolo 4 – scarichi in aree servite da pubblica fognatura

- a) Nelle zone servite da pubblica fognatura è fatto obbligo di provvedere ad allacciarsi alla stessa, pena l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 133 comma 3 del D.lgs. 152/2006;

- b) lo stesso obbligo interviene al momento in cui vengono realizzati nuovi tratti fognari nelle zone che attualmente ne sono sprovviste. In tal caso, l'allacciamento deve avvenire nei tempi che saranno indicati volta per volta dall'Amministrazione Comunale a seguito dell'avanzamento dei lavori di realizzazione della rete fognaria e secondo le modalità previste dal Gestore del Servizio Idrico Integrato.
- c) Nei casi di oggettiva impossibilità all'allacciamento dovuta a :
 - eccessiva distanza dalla rete fognaria;
 - impedimenti geomorfologici;
 - impedimenti antropici;previa valutazione della sussistenza di dette condizioni da parte degli Uffici Comunali competenti, sarà consentito scaricare in differenti ricettori, attraverso impianto autonomo autorizzato.
- d) Nel caso in cui un utente tenuto ad allacciarsi alla pubblica fognatura non ottemperi, il dirigente, sentito il parere dell'ente gestore, imporrà l'allaccio emettendo apposita ordinanza.

Articolo 5 – scarichi sul suolo

- a) Gli scarichi sul suolo, come definiti all'art. 3, fatti salvi i casi di cui all'art. 23 punto c, devono essere conformi ai limiti della Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.
- b) I limiti di accettabilità non possono essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate allo scopo;
- c) l'impianto deve prevedere un pozzetto di ispezione di campionamento all'uscita dell'impianto di depurazione.

Articolo 6 – Autorizzazione allo scarico

- a) Tutti gli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate alle domestiche, non serviti da pubblica fognatura devono essere autorizzati, con formale atto dirigenziale rilasciato ai sensi dell'articolo 124 del *decreto*, a seguito di specifica istanza da presentare all'Ufficio del IV Settore Urbanistica e Ambiente del Comune di Aprilia su apposita modulistica.
- b) **l'atto dirigenziale di autorizzazione allo scarico è:**
 - indispensabile per il rilascio del certificato di agibilità previsto dall'art. 24 del D.P.R. n. 380/2001;
 - propedeutico all'ottenimento del titolo abilitativo in sanatoria, relativamente ad immobili ultimati;
 - propedeutico alla formazione dei titoli abilitativi D.I.A., S.C.I.A., C.I.L.A., relativamente ad interventi edilizi, con aumento o meno del carico urbanistico, su immobili esistenti e ultimati.
- c) **l'atto dirigenziale di nulla osta alla realizzazione di un impianto di smaltimento reflui**, è propedeutico:
 - all'ottenimento del Permesso di Costruire relativo a nuovo insediamento;
 - all'ottenimento del Permesso di Costruire in sanatoria, su immobili non ultimati o ultimati con scarichi non attivati; in tal caso la documentazione tecnica dovrà contenere specifici riferimenti in merito alle condizioni dell'immobile in merito allo scarico e all'approvvigionamento idrico;

-alla formazione di qualsiasi titolo abilitativo relativo alla realizzazione di nuovi insediamenti e ad interventi su immobili non ultimati.

- d) L'autorizzazione è riferita alla documentazione tecnica allegata all'istanza e contiene specifiche prescrizioni alle quali i titolari dello scarico si debbono attenere, pena l'applicazione delle relative sanzioni.
- e) La realizzazione di un nuovo impianto, è subordinata alla presentazione della relativa istanza allo Sportello unico edilizia e al preventivo ottenimento, ove dovuto, dei nulla-osta e/o pareri sugli eventuali vincoli territoriali presenti.
- f) L'attivazione di nuovi scarichi è subordinata al rilascio dell'atto dirigenziale di autorizzazione allo scarico. Il titolare di un impianto sprovvisto di autorizzazione, seppur conforme al presente regolamento, sarà soggetto alle sanzioni previste per legge.
- g) Una singola autorizzazione allo scarico può riguardare più unità immobiliari con scarico comune e di conseguenza più titolari, purché sia possibile tramite singoli pozzetti d'ispezione, il controllo sulla qualità dello scarico di ogni singola unità.
- h) Tutti i soggetti che utilizzano uno scarico in condominio sono responsabili dello stesso.

TITOLO II – PROCEDURE

Articolo 7– aventi titolo a presentare la domanda

- a) La domanda di autorizzazione allo scarico e di nulla osta alla realizzazione dell'impianto può essere richiesta dai seguenti soggetti:
 - per le imprese, al titolare/legale rappresentante dell'attività da cui origina lo scarico;
 - per i privati, al proprietario dell'immobile ovvero al titolare di un diritto reale o personale di godimento dello stesso o all'amministratore di condominio o al legale rappresentante di un eventuale consorzio.
- b) qualora l'istanza di autorizzazione riguardasse più titolari (caso di più unità immobiliari con scarico comune), la domanda deve essere compilata, firmata da tutti i soggetti titolari e corredata dei rispettivi documenti di identità .

Articolo 8 – presentazione e ricezione della domanda

- a) le domande per il rilascio:
 - dell'autorizzazione allo scarico,
 - del rinnovo dell'autorizzazione allo scarico,
 - del nulla osta alla realizzazione dell'impianto,devono essere presentate dagli aventi titolo, esclusivamente utilizzando la modulistica appositamente predisposta dall' Ufficio del IV Settore Urbanistica e Ambiente del Comune di Aprilia reperibile sul sito internet del Comune di Aprilia:<http://www.comunediaprilia.gov.it> nella sezione " ILTUOUFFICIOONLINE";
 - nella richiesta deve essere obbligatoriamente indicato il recapito telefonico, l'indirizzo Pec, al quale verranno inviate le comunicazioni inerenti la pratica.

- b) La domanda di cui al punto a), deve essere trasmessa, completa di tutti gli allegati richiesti, esclusivamente in modalità telematica a mezzo della Pec del tecnico incaricato delegato:
- **protocollogenerale@pec.comunediaprilgia.gov.it** - in caso di utenza domestica e assimilata alle domestiche e in tutti gli altri casi che non rientrano nella procedura AUA(autorizzazione unica ambientale);
 - **settore.attivitaproduttive@pec.comunediaprilgia.gov.it** qualora rientri in una procedura AUA;
 - a tal fine il richiedente deve sottoscrivere apposita delega (allegato F), al tecnico incaricato per la sottoscrizione digitale, per la trasmissione telematica della documentazione e la visualizzazione del procedimento nel TUOFFICIOONLINE link presente sul sito www.comunediaprilgia.gov.it;
- c) La domanda in formato digitale, deve essere firmata digitalmente e compilata in tutte le sue parti e i file allegati, uno per ciascun allegato, devono essere nominati esclusivamente come riportato nella modulistica.
- d) Le dimensioni di ciascun allegato non devono superare i 10 MB, altrimenti il file sarà irricevibile.
- e) Qualsiasi altra modalità di invio verrà archiviata d'ufficio e ritenuta irricevibile.

Articolo 9 – marca da bollo e diritti di istruttoria

a) Le domande per il rilascio:

- dell'**autorizzazione** allo scarico,
- del **rinnovo** dell'autorizzazione allo scarico,
- del **nulla osta** alla realizzazione dell'impianto,

sulla base della vigente normativa, sono assoggettate all'imposta di bollo.

Le istanze devono essere corredate di n. 1 marca da bollo da applicare nello spazio corrispondente, indicato nel modulo e deve essere indicato il numero della marca da bollo che verrà utilizzata per il rilascio del titolo. Una marca da bollo, per la richiesta mentre l'altra è per il titolo rilasciato.

b) Le domande per il rilascio:

- dell'autorizzazione allo scarico,
- del rinnovo dell'autorizzazione allo scarico,

sono assoggettate al pagamento dei diritti di istruttoria quantificati in €. 50,00;

Le istanze devono essere corredate dell'attestazione di avvenuto pagamento dei diritti di istruttoria in vigore al momento della presentazione della stessa.

c) Il procedimento amministrativo per il rilascio:

- dell'autorizzazione allo scarico,
- del rinnovo dell'autorizzazione allo scarico,
- del nulla osta alla realizzazione dell'impianto

verrà concluso in via ordinaria, in assenza di richiesta di integrazione documentale e con impianto conforme al presente regolamento, entro 90 giorni lavorativi.

Nel caso in cui si avanzi richiesta di istruire la pratica in via d'urgenza, l'istanza dovrà essere corredata del pagamento dei "**diritti di istruttoria d'urgenza**", quantificati in €. **250,00**.

L'istanza verrà evasa entro 30 giorni lavorativi.

Articolo 10 - domanda incompleta

a) Nei caso in cui la domanda risulti incompleta ovvero sia, priva degli allegati

dettagliatamente descritti nella modulistica, il responsabile del procedimento ai sensi dell'art.10 bis della legge n. 241 del 1990, emetterà un provvedimento di preavviso di diniego.

- b) L'istanza potrà essere integrata con gli allegati mancanti, **entro 10 giorni** dal provvedimento di preavviso di diniego;
- c) Decorso tale termine, senza che l'istante abbia prodotto la documentazione richiesta o abbia presentato osservazioni pertinenti scritte, che consentano di superare i motivi del diniego, il preavviso di diniego verrà considerato giuridicamente efficace, l'istanza archiviata e dovrà essere ripresentata una nuova istanza, con versamento dei diritti di istruttoria e marca da bollo;
- d) I termini per la conclusione del procedimento riprendono a decorrere dal momento della presentazione della documentazione integrativa.
- e) Il provvedimento di preavviso di diniego/ richiesta integrazioni, verrà trasmesso esclusivamente in modalità telematica attraverso l'area riservata del "**ILTUOUFFICIOONLINE**" e alla Pec del tecnico delegato indicato nell'allegato F.

Articolo 11 - Documentazione tecnica non conforme-

- a) Nel caso in cui la domanda risulti formalmente completa di tutti gli allegati specificati nella modulistica ma:
 - i contenuti della documentazione presentata, risultino non conformi o privi dei requisiti minimi previsti nella guida alla compilazione della documentazione tecnica,
 - durante l'istruttoria, si ravvisi la necessità di richiedere ulteriore documentazione tecnica,il responsabile del procedimento ai sensi dell'art.10 bis della legge n. 241 del 1990, emetterà un provvedimento di preavviso di diniego, con richiesta di integrare la documentazione richiesta.
- b) L'istanza potrà essere integrata **entro 30 giorni** dal provvedimento di preavviso di diniego;
- c) Decorso tale termine, senza che l'istante abbia prodotto la documentazione richiesta o abbia presentato osservazioni pertinenti scritte, che consentano di superare i motivi del diniego, il preavviso di diniego, verrà considerato giuridicamente efficace, l'istanza archiviata e dovrà essere ripresentata una nuova istanza con versamento dei diritti di istruttoria e marca da bollo.
- d) Il provvedimento di preavviso di diniego, verrà trasmesso esclusivamente in modalità telematica attraverso "**ILTUOUFFICIOONLINE**" e alla Pec del tecnico delegato indicato nell'allegato F.
- e) I termini per la conclusione del procedimento riprendono a decorrere dal momento della presentazione della documentazione tecnica integrativa.

Articolo 12 - Rilascio dell'autorizzazione allo scarico e del Nulla osta

- a) Conclusa positivamente l'istruttoria, il titolo di cui all'istanza, verrà rilasciato entro 90

giorni dal ricevimento dell'istanza, con atto dirigenziale che verrà pubblicato sull'albo pretorio online dell'ente e inserito nell'area riservata del sito web ufficiale dell'ente alla sezione "ILTUOUFFICIOONLINE".

b) Qualora la richiesta di autorizzazione allo scarico rientri in una procedura AUA, il provvedimento finale di autorizzazione verrà trasmesso direttamente al SUAP.

Articolo 13 - Durata dell'autorizzazione e rinnovo

a) l'autorizzazione allo scarico delle acque reflue, ha una validità di **quattro anni** dal momento della data del rilascio;

b) entro 6 mesi prima, della data di scadenza dell'atto amministrativo di autorizzazione allo scarico, in forma ordinaria, oppure 30 giorni prima della definitiva scadenza in forma d'urgenza, il titolare dello scarico, deve presentare sull'apposito modulo predisposto dall'amministrazione, la richiesta di rinnovo dell'autorizzazione stessa corredata di una dichiarazione asseverata da un tecnico abilitato, attestante che l'impianto di cui al rinnovo, è conforme a quello precedentemente autorizzato e che è correttamente funzionante.

In tal caso, **appurato che il titolo non è ancora scaduto**, lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto in funzione rispettando tutte le prescrizioni di cui alla precedente autorizzazione, fino all'adozione di un nuovo provvedimento dirigenziale **espresso** di autorizzazione;

c) la richiesta di rinnovo potrà comunque essere presentata **fino a 30 giorni** prima della scadenza della precedente autorizzazione, con il pagamento dei diritti di istruttoria d'urgenza, di cui all'art. 9 punto c.

d) nel caso in cui, l'autorizzazione allo scarico non venga rinnovata entro i termini di legge, dovrà essere fatta richiesta di autorizzazione allo scarico (non il rinnovo).

Articolo 14 – Modifiche del titolo -

a) Le modifiche del titolo rilasciato, devono essere espressamente autorizzate con atto dirigenziale pubblicato sull'albo pretorio online dell'ente e comunicato all'istante attraverso "ILTUOUFFICIOONLINE" link presente sul sito www.comunediaprilia.gov.it.

In particolare devono essere espressamente autorizzate:

- le modifiche inerenti i titolari cui l'autorizzazione rilasciata si riferisce;
- le modifiche sostanziali dell'impianto autorizzato, quali modifiche di destinazione, ampliamento o ristrutturazione dell'immobile, diversa ubicazione dell'impianto, che comportino variazioni quali-quantitative dello scarico autorizzato;
- le modifiche riguardanti il numero di abitanti equivalenti (AE), il sistema di trattamento delle acque reflue o il corpo recettore;
- per gli insediamenti assimilati devono essere comunicate le variazioni di denominazione o ragione sociale della Ditta e, se non compromettono la assimilabilità, anche le variazioni del ciclo di lavoro. Qualora tali variazioni non consentono più l'assimilazione dovrà essere richiesta autorizzazione allo scarico come insediamento industriale e sarà soggetto alla relativa disciplina.

TITOLO III – NUOVI SCARICHI

Articolo 15 – contenuto della domanda

a) NULLA OSTA ALLA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO SMALTIMENTO REFLUI

La domanda di Nulla Osta alla realizzazione dello scarico, va presentata sull'apposita modulistica predisposta dal IV settore, contestualmente alla presentazione dell'istanza relativa al titolo abilitativo edilizio, inerente il fabbricato/l'insediamento da cui si originerà lo scarico stesso, o all'istanza per la realizzazione dell'impianto di smaltimento, C.I.L.A..

Non vi devono essere difformità tra i documenti presentati per la pratica edilizia (C.I.L.A.) e l'autorizzazione allo scarico.

La domanda di Nulla Osta alla realizzazione di un impianto di smaltimento reflui allo scarico deve essere compilata in ogni sua parte e contenere:

- l'indicazione della pec per le comunicazioni che avverranno esclusivamente in modalità telematica;
- i dati anagrafici del richiedente avente titolo;
- l'identificazione del fabbricato, dell'insediamento o dell'attività da cui si originerà lo scarico e l'ubicazione del medesimo;
- classificazione dello scarico;
- il sistema di approvvigionamento idrico del fabbricato, dell'insediamento o dell'attività;
- la quantificazione degli abitanti equivalenti gravanti sullo scarico;
- il corpo recettore;
- il sistema di trattamento delle acque reflue domestiche o assimilate che verrà installato.

Alla domanda devono essere allegati secondo quanto disposto dall'art. 8, gli elaborati grafici progettuali in formato digitale, una relazione tecnica e, ove dovuto, la documentazione geologica e idrogeologica che valuti la compatibilità tecnica ed ambientale del sito in relazione delle soluzioni proposte, redatti e firmati da tecnici abilitati. La documentazione tecnica necessaria per la presentazione dell'istanza ed i relativi contenuti sono descritti in dettaglio **nell'allegato h** "*LINEE GUIDA PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA*".

b) AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO

L'atto dirigenziale di autorizzazione allo scarico, viene rilasciato per l'impianto di cui al Nulla Osta e a seguito della realizzazione di impianto di smaltimento che risulti conforme alla vigente normativa in materia.

Realizzato l'impianto di trattamento reflui, il richiedente è tenuto a presentare formale richiesta di **Autorizzazione allo scarico**, presentando la domanda su apposito modello, corredata degli allegati e unitamente al collaudo delle opere realizzate.

La domanda di **Autorizzazione allo scarico** deve contenere:

- l'indicazione della Pec per le comunicazioni che avverranno esclusivamente in modalità telematica;
- i dati anagrafici del richiedente avente titolo;
- l'identificazione del fabbricato, dell'insediamento o dell'attività da cui si originerà lo scarico e l'ubicazione del medesimo;
- classificazione dello scarico;
- il sistema di approvvigionamento idrico del fabbricato, dell'insediamento o dell'attività;
- la quantificazione degli abitanti equivalenti gravanti sullo scarico;
- il corpo recettore;
- il sistema di trattamento delle acque reflue domestiche o assimilate;
- riferimenti titolo abilitativo per la realizzazione delle opere;
- riferimenti nulla osta vincoli relativo alle opere (ove dovuto);
- fine lavori;
- collaudo;
- denuncia pozzo o attestazione di avvenuta denuncia;
- concessione alla derivazione di acqua sotterranea (utenze non domestiche);
- certificato analisi del refluo (Tab. 4 allegato 5 D.lgs 152/2006) per scarichi in suolo a mezzo depuratore per piccole utenze;

- certificato analisi del refluo (D.M. 185/2003) nel caso di uso irriguo del refluo depurato.

Alla domanda devono essere allegati gli elaborati grafici, una relazione tecnica e, ove dovuto, la documentazione geologica e idrogeologica che valuti la compatibilità tecnica ed ambientale del sito in relazione delle soluzioni proposte, redatti e firmati da tecnici abilitati. La documentazione tecnica necessaria per la presentazione dell'istanza ed i relativi contenuti sono descritti in dettaglio nell'allegato h "*LINEE GUIDA PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA*".

c) ITER SEMPLIFICATO PER INSEDIAMENTI ESISTENTI

Per nuovi scarichi a servizio di **insediamenti esistenti** è possibile, eseguire le opere di realizzazione di un impianto di trattamento/dispersione reflui a seguito della sola presentazione della pratica edilizia in conformità al DPR 380/2001 (C.I.L.A.).

A seguito del termine dei lavori e del collaudo, deve essere presentata la domanda di autorizzazione allo scarico ai sensi dell'art. 124 D.lgs. 152/2006, secondo le modalità precedentemente descritte.

In sede di istruttoria, l'amministrazione valuterà l'idoneità dell'impianto realizzato.

TITOLO IV - SCARICHI ESISTENTI

Articolo 16- obblighi per i titolari di scarichi esistenti

- a) Nel caso in cui l'impianto di trattamento e smaltimento di reflui esistenti sia conforme alle prescrizioni del presente regolamento, ovvero rappresenti idonea soluzione, il titolare dovrà presentare al competente ufficio comunale domanda di autorizzazione allo scarico ai sensi dell'art. 124 D.lgs. 152/2006, specificando " impianto esistente" secondo le modalità precedentemente descritte.
- b) Nel caso in cui l'impianto non sia conforme alle prescrizioni del presente regolamento, ovvero non rappresenti idonea soluzione, il titolare dovrà, invece, presentare domanda di autorizzazione per nuovi scarichi.
- c) Gli scarichi esistenti risultati non adeguati alle vigenti disposizioni potranno essere mantenuti in esercizio in attesa del loro adeguamento, nel caso siano rispettate contestualmente le seguenti condizioni:
 - l'insediamento è situato in zone del territorio comunale dove sono previsti piani di sviluppo fognario programmati nel Piano triennale delle opere pubbliche;
 - **non sussistono situazioni di danno igienico-ambientale** (percolazione di reflui, interferenza con eventuali pozzi e sorgenti, etc.);
 - il titolare dello scarico presenti, sull'apposita modulistica predisposta dal settore, dichiarazione di esistenza scarico non conforme con allegata una perizia stragiudiziale giurata, redatta da un tecnico iscritto all'albo, secondo quanto disposto nell'allegato h del presente regolamento, nella quale si evinca che l'impianto così come realizzato non crea pregiudizio ambientale e/o igienico sanitario né compromissione della falda acquifera.
 - il titolare dello scarico provveda a mantenere in perfetta efficienza il sistema attualmente in uso secondo le prescrizioni di cui all'atto dirigenziale di presa d'atto della perizia stragiudiziale e dell'esistenza dell'impianto non conforme;Si intendono per piani di sviluppo fognario gli interventi di estensione della rete fognaria programmati da parte del gestore unico del Servizio Idrico Integrato, da parte del Comune o da parte di soggetti privati in qualità di opere di urbanizzazione primaria che successivamente dovranno essere consegnati al Soggetto

Competente.

- d) qualora vi siano delle zone per i quali è stata autorizzata e valutata positivamente la costituzione di un consorzio, finalizzato alla realizzazione di un sistema integrato per lo smaltimento fognario a mezzo di un unico impianto di depurazione, asservito al nucleo del consorzio, valgono le stesse condizioni riportate nel punto c del presente articolo;
- e) nelle zone servite da collettore fognario privo di un adeguato sistema di depurazione, è possibile immettere il proprio refluo nel medesimo collettore previa autorizzazione da parte dell'ente, a condizione che il refluo depurato rispetti i valori di cui alla Tabella 4 dell'allegato 5 parte terza del Dlgs. 152/2006;

TITOLO V – TRATTAMENTI APPROPRIATI, CALCOLO ABITANTI EQUIVALENTI, ASSIMILAZIONE AI DOMESTICI

Articolo 17- trattamenti appropriati

Sono trattamenti appropriati tutti i trattamenti primari e secondari descritti nel capitolo 3 del Regolamento Regionale di cui alla D.G.R. 219/2011 *“CARATTERISTICHE TECNICHE DEI SISTEMI DI TRATTAMENTO E MODALITÀ DI SMALTIMENTO DI SCARICHI SUL SUOLO O NEGLI STRATI SUPERFICIALI DEL SOTTOSUOLO DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE ORIGINATE DA CASE, INSTALLAZIONI E INSEDIAMENTI ISOLATI INFERIORI A 50 A.E.”*:

- 1) fossa settica tipo Imhoff;
- 2) dispersione mediante subirrigazione;
- 3) dispersione mediante subirrigazione con drenaggio;
- 4) evapotraspirazione fitoassistita;
- 5) dispersione mediante pozzo assorbente.

Il Pozzo assorbente, come unico elemento di dispersione, è adottabile per insediamenti esistenti solamente in casi eccezionale, ove non sia possibile, attraverso soluzioni ordinarie, realizzare una o più linee di adeguate dimensioni di subirrigazione o subirrigazione con drenaggio, qualora compatibile con le condizioni tecniche e ambientali del sito.

La dispersione mediante pozzo assorbente non è, comunque, adottabile in presenza di substrato costituito da roccia fratturata.

La dispersione mediante subirrigazione può essere effettuata con una singola linea di disperdente, con linea ramificata o con linee parallele.

In tal caso la distanza tra le due linee dovrà essere valutata in funzione della capacità di assorbimento del terreno, al fine di garantire la non interferenza, e dovrà essere indicata nella documentazione tecnica. In assenza di dati o di elementi che consentano valutazioni diverse, la distanza tra gli assi di due linee parallele di disperdente non dovrà essere inferiore a 2 m.

La dispersione mediante subirrigazione con drenaggio, può essere effettuata con una singola linea disperdente o con linee parallele. In tal caso la distanza tra le due linee dovrà

essere valutata in funzione della capacità di assorbimento, al fine di garantire la non interferenza del terreno e dovrà essere indicata nella documentazione tecnica.

E' possibile autorizzare sistemi di trattamento e modalità di smaltimento degli scarichi che presentino difformità rispetto alle caratteristiche tecniche di cui alla D.G.R. 219/2011, purchè presentino adeguate soluzioni progettuali che ne garantiscano il rispetto dell'efficacia, dell'efficienza e che garantiscano standard sufficienti di sicurezza ambientale.

In particolare, in caso di oggettiva impossibilità, la distanza tra la trincea disperdente ed i fabbricati potrà essere inferiore a quanto indicato nelle *CARATTERISTICHE TECNICHE DEI SISTEMI DI TRATTAMENTO E MODALITÀ DI SMALTIMENTO DI SCARICHI SUL SUOLO O NEGLI STRATI SUPERFICIALI DEL SOTTOSUOLO DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE ORIGINATE DA CASE, INSTALLAZIONI E INSEDIAMENTI ISOLATI INFERIORI A 50 A.E.* di cui alla DGR 219/2011, purché sia garantita, attraverso idonee soluzioni progettuali (es. tubi di areazione, pozzetto al termine della trincea) l'idonea areazione al fine di garantire l'ossidazione del refluo.

Gli impianti di evapotraspirazione fitoassistita potranno realizzarsi con modalità differenti rispetto a quanto descritto dalla D.G.R. 219/2011, purché siano garantite l'ispezionabilità dell'impianto e l'impermeabilizzazione totale del substrato.

E' ammessa anche la realizzazione di più trattamenti secondari in serie.

E' ammessa anche l'installazione di un filtro percolatore prima della dispersione nel suolo interrato o nello strato superficiale del sottosuolo tramite subirrigazione o pozzo assorbente.

E' ammesso anche **in casi eccezionali**, opportunamente motivati, ovvero tutti i tipi di trattamento richiamati nella D.G.R. 219/2011, l'utilizzo di un impianto di depurazione per piccole utenze (depuratore biologico SBR, fanghi attivi, ossidazione totale, etc.).

In tal caso l'impianto dovrà essere dotato di un pozzetto di ispezione e prelievo all'uscita dell'impianto e prima dell'immissione nel corpo recettore.

Qualora il refluo del depuratore voglia essere riutilizzato :

a) ai fini irrigui, ciò è consentito a condizione che:

- il refluo depurato rispetti i valori limite tabellari di cui al D.M. n. 185 del 12/06/2003;
- le quantità di refluo depurato siano compatibili con la superficie irrigua, le idroesigenze delle essenze vegetali e la capacità di assorbimento del terreno, da valutarsi tramite prove in sito.

- il refluo depurato possa essere conservato in presenza di opportuno trattamento che lo mantenga costantemente entro i limite tabellari di cui al D.M. n. 185 del 12/06/2003.

b) per subirrigazione ciò è consentito a condizione che:

- il refluo depurato rispetti i valori di cui alla Tabella 4 dell'allegato 5 parte terza del Dlgs. 152/2006;

- il dimensionamento dell'impianto sia conforme alla tabella 1 dell'allegato h del presente regolamento;

c) per evapotraspirazione fitoassistita ciò è consentito a condizione che:

- il refluo depurato rispetti i valori di cui alla Tabella 4 dell'allegato 5 parte terza del Dlgs. 152/2006;

d) pozzo assorbente ciò è consentito a condizione che:

- il refluo depurato rispetti i valori di cui alla Tabella 4 dell'allegato 5 parte terza del Dlgs. 152/2006;

- e) in suolo e/o corpo superficiale ciò è consentito a condizione che:
-il refluo depurato rispetti i valori di cui alla Tabella 3 dell'allegato 5 parte terza del Dlgs. 152/2006;
- f) nei sistemi dell'impianto idrico sanitario dell'insediamento di cui all'autorizzazione, ciò è consentito a condizione che:
-il refluo depurato rispetti i valori di cui alla Tabella 4 dell'allegato 5 parte terza del Dlgs. 152/2006;
- venga rispettata la normativa Legge Regionale n. 6 del 2008;
Ulteriori tipologie di riutilizzo del refluo, saranno valutate dall'amministrazione e concordate preventivamente con l'ufficio preposto.

Qualunque sia l'impianto proposto è obbligatorio per nuovi insediamenti l'installazione del **degrassatore** ed è consigliabile, ove possibile, per insediamenti esistenti.

Articolo 18 – ulteriori disposizioni sulla dispersione nel terreno mediante sub-irrigazione e pozzi assorbenti

Al punto 5 “*DISPERSIONE NEL TERRENO MEDIANTE SUB-IRRIGAZIONE*” delle *Norme tecniche generali sulla natura e consistenza degli impianti di smaltimento sul suolo o in sottosuolo di insediamenti civili di consistenza inferiore a 50 vani o (a) 5.000 mc.*- Deliberazione 4 febbraio 1977 del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento- quinto capoverso è riportato:

*la distanza fra il fondo della trincea ed il massimo livello della falda non dovrà essere inferiore al metro; **la falda non potrà essere utilizzata a valle per uso potabile o domestico o per irrigazione di prodotti mangiati crudi a meno di accertamenti chimici e microbiologici caso per caso da parte dell'autorità sanitaria.** Fra la trincea e una qualunque condotta, serbatoio od altra opera destinata al servizio di acqua potabile ci deve essere una distanza minima di 30 metri.*

In riferimento alla “*DISPERSIONE NEL TERRENO MEDIANTE POZZO ASSORBENTE*” (punto 6 *Norme tecniche* Deliberazione 4 febbraio 1977 del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento:

la differenza di quota fra il fondo del pozzo ed il massimo livello della falda non dovrà essere inferiore a 2 metri; la falda non potrà essere utilizzata a valle per uso potabile o domestico o per irrigazione di prodotti mangiati crudi a meno di accertamenti chimici e microbiologici caso per caso da parte dell'autorità sanitaria; occorre evitare pozzi perdenti in presenza di roccia fratturata o fessurate; la distanza da qualunque condotta, serbatoio od altra opera destinata al servizio di acqua potabile deve essere almeno di 50 metri.

- a) In base alle risultanze dello studio geologico-idrogeologico, potranno essere ammessi scarichi reflui anche in presenza di pozzi per acqua a distanze inferiori a 30 m per la subirrigazione e 50 m per i pozzi assorbenti, a condizione che non sussistano condizioni **di danno igienico-ambientale**, non sussista interferenza significativa tra reflui e pozzo e vengano previste, ove necessario, idonee soluzioni progettuali e protezioni del pozzo, eventualmente necessarie, che impediscano il contatto tra reflui e perforazione.
- b) Nelle zone del territorio a **Vulnerabilità Elevata**, definite dallo *Studio della Vulnerabilità degli acquiferi sottostanti il territorio comunale* la dispersione nel terreno mediante **sub-irrigazione o pozzo assorbente non è adottabile** per nuovi insediamenti.

- c) Nelle zone edificabili dalla Variante dei Nuclei Abusivi ricadenti nelle zone a **Vulnerabilità Alta**, definite dallo *Studio della Vulnerabilità degli acquiferi soggiacenti il territorio comunale* la dispersione nel terreno mediante **sub-irrigazione o pozzo assorbente non è adottabile** per nuovi insediamenti.
- d) Nelle zone di cui ai punti 12, 14 e 15 dell'art. 3 del presente regolamento, **zone di protezione igienico sanitaria** delle concessioni minerarie di acque minerali ai sensi dell'art. 10 della L.R. n.90/80, **zone di rispetto delle risorse idriche destinate al consumo umano**, la dispersione nel terreno mediante **sub-irrigazione o pozzo assorbente non è adottabile**.

Articolo 19 – impianti nelle zone *di protezione igienico sanitaria e di rispetto delle risorse idriche destinate al consumo umano*.

Per insediamenti ricadenti nelle zone di cui ai punti 12, 14 e 15 dell'art. 3 del presente regolamento, fatto salvo quanto disposto dal D.lgs. 152/2006 e dai provvedimenti Regionali specifici di istituzione delle zone di rispetto e protezione, si ritengono ammissibili impianti costituiti da fossa imhoff, degrassatore ove possibile, e successivo smaltimento in sistema di evapotraspirazione fitoassistita.

Tutti gli elementi dell'impianto (tubature, canalizzazioni, fossa, pozzetti e vasca ecc.) debbono collocarsi su substrato impermeabile e/o entro controtubi impermeabili.

Nel caso non sia tecnicamente possibile realizzare un impianto di evapotraspirazione fitoassistita, si valuterà caso per caso la soluzione più idonea che garantisca l'integrità della falda.

Articolo 20- calcolo abitanti equivalenti

Per il calcolo degli abitanti equivalenti, al fine del dimensionamento dell'impianto di trattamento, si fa riferimento allo schema riportato al capitolo 4 del Regolamento Regionale (D.G.R. 219/2011).

Per fabbricati di civile abitazione, per il dimensionamento si adotterà il metodo più cautelativo ed appropriato in relazione all'impianto di smaltimento adottato o in progetto ed alla conduzione dell'insediamento, tra i seguenti:

- 1 A.E. ogni 100 mc;
- 1 A.E. ogni abitante (D.G.R. 219/2011).

Articolo 21 – assimilazione a domestico

Ai fini del presente regolamento sono assimilabili ad acque reflue domestiche, le acque reflue provenienti dagli insediamenti di cui al comma 7 dell'art. 101 del D.Lgs. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni, ovvero le acque reflue le cui caratteristiche qualitative sono equivalenti a quelle domestiche, come individuato dalla normativa Regionale.

L'art. 23 delle Norme di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque Regionali fornisce i valori limite che debbono essere rispettati in uno scarico non preventivamente trattato per essere assimilato a domestico. L'equivalenza sussiste quando, a monte di qualsiasi trattamento depurativo, vengono rispettati i valori limite, da non superare in qualsiasi momento del ciclo produttivo, indicati al capitolo 6 del Regolamento Regionale (D.G.R. 219/2011).

La documentazione tecnica a corredo dell'istanza di autorizzazione allo scarico per attività

produttive con condizioni di assimilabilità a domestico, oltre a quanto previsto nei precedenti articoli, dovrà comprendere (D.G.R. 219/2011):

una relazione contenente le informazioni necessarie a valutare il processo di formazione dello scarico e da referti analitici che attestino la qualità delle acque reflue industriali prodotte nell'arco dell'intero ciclo produttivo. Per i nuovi scarichi si potrà fare riferimento a dati e documentazione relativi alle acque reflue di processi produttivi e stabilimenti analoghi, ferma restando la necessità di presentare, entro i termini stabiliti dall'Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione, referti analitici per la caratterizzazione definitiva del refluo prodotto.

Non rientrano nel criterio di assimilazione alle acque reflue domestiche gli scarichi finali di acque reflue industriali che contengono sostanze pericolose.

Articolo 22 - Insediamenti non serviti da fognatura per i quali lo scarico in suolo o negli strati superficiali del sottosuolo non è attuabile

La D.G.R. Lazio n. 219/2011 recita *“In casi eccezionali, laddove non è possibile la realizzazione dei suddetti impianti, la depurazione potrà essere effettuata con altre tipologie impiantistiche che sulla base delle migliori tecnologie disponibili assicurino performance della qualità degli scarichi in accordo ai limiti della normativa vigente. Il Comune in sede di approvazione dell'impianto valuterà la sussistenza delle suddette condizioni”.*

Tra queste altre tipologie, in casi eccezionali, previa valutazione di merito da parte degli uffici comunali competenti, possono rientrare le seguenti soluzioni:

- a) il ricorso ad impianto di depurazione con scarico in corpo idrico superficiale;
- b) il ricorso alla Vasca a Tenuta; in tal caso lo smaltimento del refluo rientra nella disciplina dei rifiuti.

Tali soluzioni dovranno essere adeguatamente motivate con specifica relazione.

Per quanto riguarda lo scarico in corpo idrico superficiale, qualora il Comune accerti la validità delle motivazioni, provvederà a trasferire la richiesta alla Provincia di Latina ove ne ricorra la specifica competenza.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI PER IL MANTENIMENTO DEGLI IMPIANTI

Articolo 23 – prescrizioni generali per i sistemi di trattamento delle acque reflue domestiche

a) Tutti i titolari di autorizzazioni allo scarico di acque reflue domestiche, sono tenuti al rispetto delle prescrizioni generali contenute nel Decreto Legislativo n. 152/06 e s.m.i., nel Regolamento Regionale e previste nel presente Regolamento.

Sono inoltre tenuti al rispetto delle prescrizioni specifiche per singola tipologia di impianto installato, di seguito riportate:

- a.1. Ogni impianto di trattamento deve essere dotato di due pozzetti d'ispezione per il prelievo dei reflui in entrata ed uscita dall'impianto. Per i sistemi a sub-irrigazione nel suolo sarà installato il solo pozzetto in entrata; nel caso sia opportuno per meglio arieggiare la trincea, sarà installato un pozzetto al termine della linea disperdente;
- a.2. Tutti gli impianti devono essere resi accessibili ad eventuali ispezioni e campionamenti;
- a.3. Nelle fosse settiche tipo Imhoff e pozzetti degrassatori, i relativi fanghi devono essere estratti, di norma, almeno una volta all'anno
- a.4. Sub-irrigazione nel suolo. Il titolare dell'autorizzazione allo scarico dovrà verificare che la superficie di terreno, nella quale è ubicata la rete di sub-irrigazione, non presenti

avvallamenti o affioramenti di liquami. Qualora si verificano tali eventualità dovrà essere ristrutturata completamente la rete ed essere riportata alla sua funzionalità iniziale.

- a.5. Evapotraspirazione fitoassistita. Il titolare dell'autorizzazione allo scarico dovrà provvedere al mantenimento delle caratteristiche del progetto e la flora ivi prevista procedendo alle sostituzioni necessarie, qualora eventi impreveduti determinino una perdita delle piante già attecchite, al buon funzionamento dell'impianto; dovrà, inoltre, verificare l'efficacia delle arginature a protezione delle acque meteoriche.

b) Per impianti che prevedono l'utilizzo di depuratori per piccole utenze, le prescrizioni minime prevedono le seguenti disposizioni:

- verificare che nel sedimentatore del depuratore non vi siano zone di ristagno del fango che possa dare origine a processi anaerobici;
- verificare periodicamente che nessun corpo grossolano ostruisca l'ingresso dei liquami o l'uscita delle acque dai manufatti e che il livello del fango non raggiunga la quota del fondo dei tronchetti di uscita;
- per il Filtro Percolatore Anaerobico va effettuata un'operazione di pulizia del filtro almeno una volta all'anno, lavando il materiale accumulatosi all'interno con acqua in pressione, alla presenza di un autospurgo;
- ogni sei mesi circa provvedere all'asportazione dei fanghi di supero del Filtro Percolatore Anaerobico contattando aziende specializzate.

1) Il titolare dell'impianto, per la verifica del funzionamento del depuratore, deve inoltre assicurare un sufficiente numero di autocontrolli, come indicato nell'allegato 5 della parte terza del D.lgs.152/2006 e s.m.i..

A tal fine dovrà sottoporre il refluo alle analisi per verificare il rispetto della tabella 4 dell'allegato 5 della parte terza del D.lgs.152/2006 e s.m.i.

Il prelievo dovrà essere effettuato dal tecnico del laboratorio incaricato, con prelievo dal pozzetto di ispezione e controllo all'uscita del depuratore.

2) Nel caso il depuratore per piccole utenze, sia collocato a monte di un impianto di dispersione per subirrigazione o a mezzo di pozzo assorbente e che rispetti le caratteristiche e le condizioni previste dalla Deliberazione 04.02.1977 del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento, ovvero sia compatibile con le condizioni ambientali di sito, come impianto di per se autonomo, non sussiste l'obbligo del rispetto della tabella 4 dell'allegato 5 della parte terza del D.lgs.152/2006, qualora a valle del depuratore vi sia un impianto di subirrigazione, e vengano rispettati i parametri riportati nella tabella 1 dell'allegato h;

3) nel caso in cui a valle del depuratore per piccole utenze, il refluo venga smaltito mediante impianto di evapotraspirazione fitoassistita, non sussiste l'obbligo del rispetto della tabella 4 dell'allegato 5 della parte terza del D.lgs.152/2006, qualora l'impianto venga dimensionato sulla base di una superficie minima pari a 8-10 mq per abitante equivalente come previsto dalla D.G.R. 219 del 13.05.2011 al punto 3.5.

Eventuali altre prescrizioni o integrazioni alle varie tipologie di impianto o trattamento, potranno essere previste sulla base dell'istruttoria, di linee guida o protocolli tecnici redatti dalle strutture pubbliche, soprattutto per sistemi di trattamento diversi o composti comunque ritenuti appropriati.

TITOLO VI – CONTROLLI, SANZIONI, ENTRATA IN VIGORE

Articolo 24 – controlli

L'ufficio Ambiente effettuerà il controllo degli scarichi di cui al presente regolamento, sulla

base di un programma annuale, che assicuri un diffuso effettivo ed imparziale sistema dei controlli.

In particolare detto programma dovrà assicurare:

- il controllo delle utenze riferibili a fabbricati muniti di titolo abilitativo in sanatoria, rilasciato con prescrizioni relative al sistema di smaltimento dei reflui;
- il controllo delle utenze riferibili a fabbricati con impianti non conformi ma ricadenti in zone in cui è prevista la realizzazione di pubblica fognatura dal Programma Triennale delle Opere Pubbliche;
- il controllo del corretto esercizio nel caso di uso irriguo del refluo depurato;
- controlli volti ad individuare, nell'ambito del territorio comunale, utenze attive non autorizzate;
- controlli a seguito di esposti.

Articolo 25 - SANZIONI AMMINISTRATIVE –

a) Chiunque, ai sensi dell'art. 133 del D.Lgs. 152/06, salvo il fatto che costituisca reato, nell'effettuazione di uno scarico superi i valore limiti di emissione fissati nelle tabelle di cui all'ALLEGATO 5 della parte 3° del D.lgs., oppure i diversi valore limiti stabiliti dalla Regione, o quelli fissate dalle autorità competenti, è punito con una sanzione amministrativa da € 3.000,00 a € 30.000,00;

b) Se l'inosservanza dei valori limite riguarda scarichi recapitanti nelle aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano di cui all'art. 94 del D.lgs. 152/06, oppure i corpi idrici posti nelle aree protette di cui alla vigente normativa, si applica una sanzione amministrativa non inferiore ad € 20.000,00;

c) Chiunque apra o comunque effettui scarichi di acque reflue domestiche o di reti fognarie, servite o meno da impianti pubblici di depurazione, senza l'autorizzazione di cui all'art. 124 del D.lgs., oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con la sanzione amministrativa da € 6.000,00 a € 60.000,00.

Nell'ipotesi di scarichi relativi ad edifici isolati adibiti ad uso abitativo, la sanzione amministrativa è da € 600,00 a € 3.000,00;

d) Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato, al di fuori delle ipotesi di cui al punto 1 di cui sopra, effettui o mantenga uno scarico senza osservare le prescrizioni indicate nel provvedimento di autorizzazione o fissate ai sensi dell'art. 107 c.1 del D.lgs., è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.500,00 a € 15.000,00.

e) I proventi delle sanzioni amministrative sono incassati dall'ente competente all'applicazione delle relative sanzioni, restano fermi i vincoli di destinazione disposti dall'art. 136 del D.lgs.152/2006;

f) Chiunque ometta di:

- rispondere a questionari;
- rispondere a richieste di integrazioni;
- effettuare le dovute comunicazioni specificate nell'atto dirigenziale,;

è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquanta euro a centocinquanta euro.

Articolo 26 - Inosservanza delle prescrizioni-

In caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzativo, il Dirigente, ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui all'art. 133 co. 3 del D.lgs. 152/2006, provvede ai sensi dell'art. 130 del medesimo decreto, e a seconda della gravità dell'infrazione, all'adozione dei seguenti provvedimenti:

- 1) alla diffida stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le

inosservanze.

- 2) alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.
- 3) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida, e in caso di reiterate violazioni che determinano situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.

In caso di revoca, il titolare o il legale rappresentante dell'insediamento da cui ha origine lo scarico dovrà presentare entro 10 giorni:

- 1) istanza per il rilascio di nuova autorizzazione allo scarico, in conformità alla modulistica predisposta dall'amministrazione;
- 2) relazione tecnica debitamente firmata da un tecnico abilitato dalla quale si evincano le cause delle irregolarità precedentemente riscontrate e le misure adottate per l'eliminazione delle stesse.

Articolo 27 – entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno stesso in cui acquista efficacia la deliberazione del Consiglio Comunale con cui viene approvato. Dall'entrata in vigore del presente Regolamento sono soppresse tutte le altre disposizioni regolamentari in materia di *autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche e assimilate in aree non servite da pubblica fognatura*.

Articolo 28 – allegati e modulistica

Gli allegati e la modulistica di seguito elencati sono predisposti al solo fine di agevolare la presentazione delle istanze e potranno essere adeguati e modificati dagli Uffici Comunali competenti a seguito di intervenuti mutamenti legislativi e/o esigenze procedurali:

- allegato a** - modulo di richiesta di nuova/rinnovo autorizzazione allo scarico e nulla osta a realizzare l'impianto
- allegato b** - relazione tecnica
- allegato c** - scheda di riepilogo relazione geologica-idrogeologica"
- allegato d** - conformità nuova autorizzazione
- allegato e** - conformità rinnovo autorizzazione
- allegato f** - procura invio online
- allegato g** - denuncia del pozzo
- allegato h** - linee guida per la predisposizione della documentazione tecnica.